

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 1 del 25/01/2023

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera consiliare recante: “DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022”

L'anno duemilaventitre giorno venticinque del mese di gennaio, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 23 settembre 2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall'Ufficio Comunale, ricevuta a mezzo pec in data 23/01/2023, costituita:

- dalla proposta di delibera relativa al “DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022” redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. De Rito;

PREMESSO

- Che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- Che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso;

delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- Che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- Che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it ;

RILEVATO

Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge, sullo stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231, e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

CONSIDERATO

Che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio

PRESO ATTO

del parere "favorevole" reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile contestualmente alla proposta di deliberazione in esame

VISTO quanto disposto dal TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 239 al comma 1, lett. b) punto 7, nel quale è stabilito, tra l'altro, che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Comunale

RACCOMANDA

Che la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente Revisore, non avendo osservazioni in merito a quanto precede, per quanto di competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Diniego stralcio parziale, art. 1, commi 227-229 della legge n. 197/2022”.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*